



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

D.M. 1202/2445

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 28 giugno 2019, n. 1202/1368, registrato alla Corte dei Conti al n. 1535 in data 22 luglio 2019, recante direttiva sulle designazioni di competenza del Ministro o del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali;

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 9 agosto 2019, n. 1202/1651, registrato alla Corte dei Conti al n. 1791 in data 3 settembre 2019, recante Integrazioni alla direttiva generale adottata con D.M. 28 giugno 2019, n. 1202/1368;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento della succitata direttiva generale per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa, al fine di razionalizzare ulteriormente i procedimenti per l’individuazione di rappresentanti dell’amministrazione o del Ministro presso organismi ed enti nazionali, europei ed internazionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;

DECRETA

Art. 1 – Programmazione

1. L’amministrazione programma su base almeno annuale le procedure per l’individuazione di rappresentanti o di candidati a ricoprire posizioni presso enti ed organismi nazionali, europei o internazionali, quando la designazione spetta al Ministro o al Ministero.

Art. 2 – Trasparenza

1. I procedimenti per l'individuazione di rappresentanti o candidati a ricoprire posizioni presso enti ed organismi nazionali, europei o internazionali, quando la designazione spetta al Ministro o al Ministero, sono resi pubblici secondo le seguenti modalità:

a) se, in base ad una motivata valutazione dell'ufficio ministeriale competente, la posizione deve essere ricoperta in via esclusiva o preferenziale da un dipendente dell'amministrazione, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione assicura un'adeguata pubblicità interna dell'incarico mediante il sito Intranet e una comunicazione circolare all'intera rete, assegnando un termine congruo, di norma non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di manifestazioni di disponibilità;

b) in caso di infruttuoso esperimento della procedura di cui alla lettera a) o in tutte le circostanze in cui si renda necessario o opportuno ricoprire la posizione ricorrendo anche ad estranei all'amministrazione, l'ufficio ministeriale competente pubblica, con evidenza, nel sito istituzionale del Ministero un avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità, assegnando un termine congruo, di norma non inferiore a 30 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante le piattaforme di comunicazione sociale istituzionale.

2. L'avviso è pubblicato almeno tre mesi prima della data in cui la nomina o la candidatura devono essere decise e contiene i seguenti elementi essenziali:

a) sintetica e chiara descrizione dell'incarico da ricoprire e indicazione dell'eventuale compenso previsto;

b) criteri e modalità di selezione coerenti con l'incarico da ricoprire;

c) termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse;

d) elenco della documentazione da produrre, comprensiva di un *curriculum vitae et studiorum* e di una sintetica lettera di motivazione;

e) indicazione espressa che l'avviso non costituisce un bando di concorso e che l'amministrazione di riserva di non attribuire l'incarico.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato nell'avviso sono vagliate da una commissione appositamente nominata dopo la scadenza del suddetto termine:

a) dal Ministro su proposta del direttore generale competente, quando la designazione per l'incarico da ricoprire spetta al Ministro;

b) dal direttore generale competente negli altri casi.

2. I componenti della commissione sono individuati in numero dispari, secondo criteri di competenza, imparzialità e rotazione e nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini. La struttura di primo livello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 competente per materia o territorio non può esprimere la maggioranza dei membri.

3. Tra i componenti della commissione è sempre presente un magistrato, ordinario o amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato.

4. Quando la selezione comporta la valutazione di competenze o esperienze specialistiche, sono coinvolti qualificati soggetti esterni all'amministrazione. Fermo restando quanto disposto nei periodi precedenti, in relazione alla specificità dei profili da selezionare, uno o più componenti della commissione possono essere nominati per la selezione dei candidati ad alcune delle posizioni da selezionare nell'ambito del medesimo bando. Le commissioni possono suddividere i lavori in sottocommissioni di tre componenti, di cui non più di uno appartenente alla medesima struttura di primo livello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
5. Ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese comunque denominati.
6. Mediante l'esame della documentazione presentata a corredo della domanda e all'esito di eventuali colloqui, la commissione individua, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, una rosa di almeno tre candidati, se sussistono in tale numero profili idonei al conferimento dell'incarico, corredandola di idonea motivazione. I candidati inclusi nella rosa sono indicati in ordine alfabetico.
7. Quando la designazione per l'incarico da ricoprire spetta al Ministro, la motivata proposta della commissione è trasmessa al Ministro, con eventuali osservazioni, dal capo della competente struttura di primo livello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
8. Degli esiti della selezione è data notizia con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, per la pubblicazione dell'avviso.

Art. 4 – Disposizioni finali

1. La presente direttiva non si applica agli incarichi il cui svolgimento rientra nei compiti d'ufficio dei dipendenti del Ministero.
2. Sono fatte salve procedure specifiche di selezione previste dalla normativa nazionale, europea o internazionale.
3. In casi eccezionali, motivati per iscritto, legati alla peculiarità delle circostanze in cui la designazione deve essere effettuata, possono essere disposte deroghe a una o più disposizioni della direttiva.
4. La presente direttiva si applica alle procedure i cui avvisi di selezione sono pubblicati in data successiva alla registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 08/11/2021

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI DI MAIO

In Data/On Date:

lunedì 8 novembre 2021 13:26:00